Consorzio Intercomunale Salvaguardia Ambientale



### Corso Repubblica 12– 09038 Serramanna – VS

### Tel. 070 9139917 Fax 070 9139586

[*www.cisaconsorzio.it*](http://www.cisaconsorzio.it) *E-mail* *cisa@cisaconsorzio.it*

**Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021 - 2023**

**(*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione,* articolo 1, commi 8 e 9 della legge 6 novembre 2012 numero 190)**

# Approvato con deliberazione di CdA n. \_\_ del \_\_\_\_\_\_\_

# Struttura del Piano

Il presente Piano si articola in due Sezioni:

*- Sezione prima: “*Prevenzione della corruzione”

- *Sezione seconda: “*Trasparenza”

# Allegati al Piano

Allegato A) Mappatura Processi

Allegato B) Valutazione del rischio

Allegato C) Mappa Trasparenza

Allegato D) Procedura segnalazione (whistleblowing)

Allegato E) Modulo istanza di accesso civico semplice

Allegato F) Modulo istanza di accesso civico generalizzato

# Sezione prima: “Prevenzione della corruzione”

1. **Introduzione**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, entrata in vigore il 28 novembre 2012, contiene una disciplina organica di disposizioni finalizzate alla prevenzione della corruzione.

In attuazione delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012, sono stati inoltre approvati atti e provvedimenti normativi contenenti disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi; sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico; in materia di codice di comportamento dei dipendenti pubblici il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

Il Piano Nazionale Anticorruzione è stato approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 11 settembre 2013 con la deliberazione n. 72.

Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ha successivamente ridisegnato l’ambito dei soggetti e dei ruoli della strategia anticorruzione a livello nazionale, incentrando sull’Autorità Nazionale Anticorruzione il sistema della regolazione e di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione.

Il 28 ottobre 2015 l’ANAC ha approvato la determinazione n. 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano Nazionale Anticorruzione.

In data 25/05/2016 è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 06/11/2012 n. 190 e del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 07/08/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Con delibera n. 831 del 03/08/2016 è stato approvato il nuovo PNA 2016, il primo predisposto e adottato dall’ANAC. L’Autorità ribadisce le indicazioni fornite con il PNA 2013 (e con il suo aggiornamento) e quelle contenute nel d.lgs n. 97/2016 approfondendo i rischi connaturati ad aree di rischio specifiche ed evidenziando le possibili misure di prevenzione da attuare: es. in materia di “Governo del territorio” (l’ANAC si riferisce ai processi che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio; a tale ambito si ascrivono principalmente i settori dell’urbanistica e dell’edilizia).

L’articolo 41, comma 1, lettera b), del d. lgs. 97/2016 ha stabilito che il P.N.A. costituisca un atto di indirizzo al quale i soggetti obbligati devono attenersi ed in particolare devono uniformare i loro piani triennali di prevenzione della corruzione.

Attraverso il P.N.A. l’ANAC ha stabilito in modo puntuale compiti, funzioni e oneri del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) anche alla luce delle novità introdotte dal d. lgs. 97/2016.

Con il suddetto P.N.A. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel P.N.A. 2013, integrata dall’aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.

Detto P.N.A. approfondisce in primo luogo l’ambito soggettivo d’applicazione della disciplina anticorruzione, date le recenti modifiche normative, in particolare il nuovo articolo 2-bis del d. lgs. 33/2016; la misura della rotazione, che nel P.N.A. trova una più compiuta disciplina; la tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. whistleblower) su cui l’ANAC ha adottato apposite linee guida e alle quali il P.N.A. rinvia; la trasparenza, oggetto di innovazioni apportate dal d. lgs. 97/2016, per la quale vengono forniti nuovi indirizzi interpretativi salvo il rinvio a successive linee guida; i codici di comportamento e le altre misure generali, oggetto di orientamenti dell’ANAC successivi all’adozione del P.N.A. 2013 per i quali l’Autorità, pur confermando l’impostazione generale, si riserva di intervenire anche ai fini di un maggiore coordinamento.

Con la Del. ANAC 1074 del 21.11.2018 viene definitivamente approvato l’aggiornamento al PNA 2018 che, tra le altre, specifica le modalità di azione del PTPCT e del RPCT in conseguenza dell’applicazione, da maggio 2018, del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di trattamento dei dati personali e conseguente D-Lgs. 101/2018 di adeguamento del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Infine, con la Del. N° 1064 del 13.11.2019, l’ANAC approva in via definitiva il nuovo PNA 2019, che rende, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici con particolare attenzione alla mappatura dei processi, suggerendo di finalizzare l’analisi di esposizione al rischio dei vari processi mediante un approccio di tipo qualitativo che valuta, mediante la formulazione di un giudizio sintetico adeguatamente motivato, il grado di esposizione al rischio per ciascun processo mappato. Il Consorzio ha avviato l’applicazione della nuova gestione del rischio in modo graduale, anche in considerazione della trasformazione del Consorzio in Azienda Speciale, ad oggi in fase di completamento.

# Gli obiettivi generali

Attraverso le disposizioni della legge n. 190/2012 il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi principali:

* ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
* aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
* creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Nell’assetto normativo delineato la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello decentrato, a livello di singola Amministrazione Pubblica.

# Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

A livello periferico, la legge n. 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC).

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile propone all’approvazione dell’organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio (salvo diverse disposizioni dell’Autorità).

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento operativo che, previa individuazione delle attività dell’Ente nell’ambito delle quali è più elevato il rischio che si verifichino fenomeni corruttivi e di illegalità in genere, definisce le azioni e gli interventi organizzativi volti a prevenire detto rischio o, quanto meno, a ridurne il livello. Tale obiettivo viene perseguito mediante l’attuazione delle misure generali e obbligatorie previste dalla normativa di riferimento e di quelle ulteriori ritenute utili in tal senso.

Da un punto di vista strettamente operativo, esso può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dal Consorzio CISA.

Il PTPC deve, inoltre, coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell'Ente, in primo luogo con il Documento Unico di Programmazione e con il Piano della performance.

Il PTPC risponde alle seguenti esigenze:

* + individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti;
	+ prevedere, per le attività individuate ai sensi del punto precedente, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
	+ prevedere, con particolare riguardo a tali attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
	+ monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;
	+ monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti de gli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione;
	+ individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

# Gli organi di indirizzo politico

L’Assemblea è l'organo di indirizzo politico deputato all'approvazione de i documenti di programmazione dell’Ente;

Il Consiglio di Amministrazione (di seguito CdA) è l'organo di indirizzo politico cui compete approvare – di norma entro il 31 gennaio di ogni anno – il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e dopo consultazione dei soggetti esterni interessati.

Il Presidente nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che, di norma, è individuato nel Segretario o nel Direttore del Consorzio, salvo diversa e motivata determinazione.

La funzione è obbligatoria e va attribuita.

Il CdA adotta anche tutti gli atti di indirizzo generale direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

# Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione, in seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 97/2016, assume necessariamente anche il ruolo di responsabile per la trasparenza. La nuova disciplina, inoltre, ha rafforzato il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Presso il Consorzio CISA, a seguito della cessazione della collaborazione con il Segretario nominato fino al 31.12.2019, l’incarico di RPCT è stato nuovamente attribuito al Direttore del Consorzio con Decreto del Presidente n° 1 del 2.01.2020.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i compiti attribuiti dalla legge in base a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, dal decreto legislativo n. 39/2013, dall’art. 15 del DPR n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Ente approvato con deliberazione del CdA n. 1 dell’8/01/2014 e dai PNA.

# Il Nucleo di Valutazione

Le modifiche apportate alla legge 190/2012 dal decreto legislativo 97/2016, hanno rafforzato il ruolo del Nucleo di Valutazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Nucleo:

* **partecipa** al processo di gestione del rischio e tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;
* **verifica** che il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale, valutando l'adeguatezza dei relativi indicatori;
* **utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza** ai fini della misurazione e valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale dei dirigenti dei singoli servizi responsabili della trasmissione dei dati;
* **esprime** il parere obbligatorio sul Codice di Comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, decreto legislativo n. 165/2001);
* **può chiedere** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti;
* **riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione** sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

# I dipendenti del Consorzio

I dipendenti dell’Ente sono tenuti a:

1. collaborare al processo di elaborazione e di gestione del rischio e alla mappatura dei processi;
2. partecipare attivamente alla definizione delle misure di prevenzione;
3. ottemperare alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
4. segnalare al Dirigente, Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza, eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria;
5. prestare la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale;
6. adempiere agli obblighi del Codice di comportamento nazionale e del Codice di comportamento dell’Ente;
7. effettuare le comunicazioni prescritte in materia di conflitto di interessi e di obbligo di astensione, secondo gli indirizzi forniti dal RPCT.

# I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio

I collaboratori sono tenuti a:

* osservare le misure di prevenzione indicate nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
* segnalare i possibili illeciti (penali, disciplinari, amministrativo-contabili) di cui vengono a conoscenza.

# Il contesto esterno

L’analisi del contesto esterno ha come obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell’ambiente nel quale l’Ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economichedel territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Per quanto attiene il Consorzio CISA, avente sede nel Comune di Serramanna (Provincia del Sud Sardegna) si rimanda alle informazioni contenute nell’ultima “*RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ DELLE FORZE DI POLIZIA, SULLO STATO DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA E SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA” del 27.11.2020, relativa all’annualità 2019, per la parte inerente tutto il territorio dell’ex Provincia di Cagliari. Si riporta di seguito un estratto della stessa, consultabile per intero al seguente link* [*https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco\_categoria*](https://www.camera.it/leg18/494?idLegislatura=18&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria)

*Nella Provincia di Cagliari, pur manifestandosi le fisiologiche criticità proprie dei centri urbani di media-grande estensione, non si rilevano segnali di operatività di sodalizi di tipo mafioso.*

*L’attenzione dei sodalizi delinquenziali autoctoni è costantemente orientata a cogliere e intercettare le più remunerative opportunità di inserimento nei comparti più stabili e sicuri, al fine di riallocare capitali di provenienza illecita. In questo senso continuano ad essere privilegiate l’acquisizione di proprietà immobiliari e la rilevazione di pubblici esercizi in condizioni di sofferenza e/o insolvenza economica.*

*Osservandola da una prospettiva geo-criminale, la provincia può essere suddivisa in due aree.*

*La prima - identificata nel capoluogo e nel suo hinterland - registra il maggior numero dei reati tipici dei contesti delinquenziali di tipo urbano, quali rapine ad esercizi commerciali, istituti di credito ed a furgoni portavalori, ma anche in danno di privati, nonché pratiche estorsive e usuraie, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.*

*Nella porzione residua - individuata nel “limes” con la provincia di Nuoro - prevalgono atti intimidatori e reati contro la persona. L’introduzione e la cessione di sostanze stupefacenti continua a rappresentare il settore privilegiato dalle organizzazioni criminali - siano esse autoctone che straniere - come ampiamente acclarato dalle risultanze investigative degli ultimi anni. Il mercato delle droghe pesanti presenta evidenti legami anche con le storiche “rotte” del narcotraffico transnazionale, in particolare con talune organizzazioni delinquenziali attive in Marocco, Spagna e Olanda.*

*Molteplici operazioni condotte dalle Forze di Polizia hanno disvelato l’esistenza di un fiorente sistema di coltivazione indoor di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, con impianti prevalentemente gestiti da singoli soggetti all’interno delle abitazioni in uso.*

*Con riferimento alle dinamiche delle frange delinquenziali locali un elemento di novità si rintraccia nella fase dello spaccio “al minuto”, con una progressiva riduzione del ruolo dei c.d. pushers nel contesto urbano: le loro attività clandestine, all’interno di abitazioni o luoghi chiusi (esposti al rischio di intercettazione e/o di perquisizione da parte delle Forze del’Ordine) sono state progressivamente sostituite da una sorta di occupazione e riconversione di quartieri popolari quali mercati “a cielo aperto” per lo spaccio “su strada”, con accessi controllati dalle compagini delinquenziali. Nella città di Cagliari tale fenomenologia si è precipuamente avvertita nei quartieri di San Michele, Sant’Elia e di Is Mirrionis.*

*Per fronteggiare tale situazione, la DDA - oltre a sviluppare una decisa azione di contrasto - ha coinvolto altri attori ed enti territoriali, sollecitando, in particolare, il Comune ad affiancare all’azione repressiva percorsi di riqualificazione delle zone, a cominciare dalla mirata assegnazione degli immobili sottoposti a confisca.*

*Condotte delinquenziali comuni si riscontrano principalmente nei richiamati quartieri del capoluogo (Sant’Elia o Is Mirrionis) ove il disagio sociale è maggiormente avvertito, come pure nei comuni dell’hinterland (Quartu Sant’Elena, Sestu, Monserrato, Assemini, Selargius e Ninnai), caratterizzati da una notevole densità demografica.*

*Con riguardo agli atti intimidatori il 24 aprile 2019, presso la Prefettura di Cagliari, si è tenuta la riunione d’insediamento e il primo punto di situazione dell’Osservatorio regionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali. Al riguardo è stata sottolineata la volontà di rinsaldare e sviluppare sinergie, per concentrare l’azione dell’organismo sulla prevenzione e sul contrasto delle condotte minatorie.*

*Il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione - specie su strada - è gestito da compagini straniere, coinvolte anche nell’immigrazione clandestina, riguardando prevalentemente giovani cittadine nigeriane e dell’est Europa.*

 *Nel 2019 i delitti legati alla criminalità diffusa hanno registrato un lieve decremento (–2,4%) rispetto all’anno precedente.*

*Sono stati consumati 5 omicidi volontari rispetto agli 8 casi dell’anno precedente, mentre è rimasto invariato il numero di tentati omicidi (10 episodi).*

*Quanto ai reati predatori, i furti in generale sono diminuiti del 7,7%, mentre le rapine in generale sono aumentate del 19,6%.*

*Le truffe informatiche hanno registrano un incremento del 12,6%.*

*Gli incendi, così come i danneggiamenti seguiti da incendio, sono diminuiti rispettivamente del 28,1% e del 27,6%.*

 *In generale, l’azione di contrasto delle Forze di Polizia ha registrato un decremento del numero delle persone segnalate rispetto al 2018 (–5,2%).*

*L’incidenza dei cittadini stranieri denunciati e arrestati nel 2018 ha pesato per il 16,7% sul totale, con un trend in lieve aumento rispetto al 2018, allorché incidevano per il 15,4%.*

*I reati in materia di stupefacenti hanno registrato un incremento dell’8,8%.*

# Il contesto interno

Il C.I.S.A. è un consorzio tra Comuni della provincia del Sud Sardegna costituito ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.n. 267/2000, nato con D.P.G.R. n. 29 dell'8 maggio 1980 per volontà dei comuni di Nuraminis, Samatzai, Samassi, Sanluri, Serrenti, Serramanna, Villasor. Tali enti, che costituiscono il territorio in cui opera l’Ente, hanno costituito il CISA allo scopo di gestire, nelle forme e secondo le modalità per ciascuno di essi consentite, i seguenti servizi, funzioni e attività per gli enti consorziati:

* realizzazione e gestione di impianti e del servizio di captazione, raccolta, potabilizzazione ed adduzione della risorsa idrica;
* progettazione, costruzione e gestione di una rete di depurazione delle acque, che preveda fra l’altro il rilevamento della portata convogliata dai collettori e della qualità dei liquami, nonchè la tempestiva segnalazione ai Sindaci dei Comuni degli eventuali scarichi non contenuti nei limiti di accettabilità previsti dal D.Lgs. n. 152/1999 e ss.mm.ii.;
* gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti compresa la costruzione e la gestione di impianti per il trattamento differenziato per i Comuni consorziati e per quelli che ne facciano richiesta;
* progettazione, realizzazione e gestione di impianti di compostaggio di qualità;
* esplicazione di ulteriori attività accessorie e connesse a quanto sopraindicato;
* gestione del servizio idrico integrato costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi plurimi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, in conformità a quanto previsto dalla L. n°36/94;
* espletamento delle funzioni amministrative delegate dai Comuni in relazione alle autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale, al controllo e dalla gestione del contenzioso;
* gestione del servizio di assistenza del SUAPE per i comuni aderenti.

Il Consorzio CISA è attualmente proprietario di n°1 impianto di depurazione e n° 1 impianto di compostaggio, che servono una popolazione complessiva di circa 34.000 abitanti.



Struttura organizzativa:

L’attuale struttura organizzativa del Consorzio CISA comprende n° 3 servizi ed è articolata come segue:

La dotazione organica attuale del Consorzio è attualmente costituita come segue:

N° 1 Dirigente a tempo determinato full time - Responsabile di tutti i servizi

N° 1 Dipendente a tempo determinato part time (12 ore) cat. D – servizio tecnico

N° 1 dipendente a tempo determinato part time (12 ore) cat. C – servizio tecnico

Completa l’organico n° 1 operaio specializzato assunto full time con contratto di lavoro flessibile.

Procedimenti penali e disciplinari attivati nel corso dell'anno 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Procedimenti giudiziari | Nessuno |
| Procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti | Nessuno |
| Procedimenti aperti per responsabilità amm/contab (Corte dei Conti) | Nessuno |
| Ricorsi amministrativi in tema di affidamento contratti pubblici | Nessuno |
| Segnalazione illeciti –whistleblowing | Nessuno |

Altri dati inerenti il contesto interno:

L’Ente è attualmente in una delicata fase di riorganizzazione conseguente alla trasformazione del Consorzio in Ente pubblico economico. A tal proposito di evidenzia che:

* Con la Delibera n. 1 del 7.02.2020 l’Assemblea dei Sindaci ha fornito gli indirizzi per la scelta della forma di società e per l’approvazione del nuovo statuto dell’Ente;
* Con la Delibera n. 7 dell’1. 04. 2020 il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha disposto la scelta del nuovo Sistema di rilevazione contabile;
* Con la Delibera n. 16 del 2.09. 2020 l’Assemblea dei Sindaci ha approvato il nuovo Regolamento di Contabilità basato sulla competenza economica in grado di garantire una rilevazione della gestione del Consorzio in termini economici e patrimoniali;

Il presente PTPCT verrà pertanto ulteriormente aggiornato e adeguato alla nuova forma giuridica acquisita dall’Ente a conclusione delle relative procedure.

# Definizione obiettivi e raccordo con gli strumenti di programmazione dell’Ente

Per quanto attiene gli obiettivi in materia di anticorruzione e trasparenza, gli stessi saranno declinati nel documento di programmazione dell’Ente non appena quest’ultimo sarà definito dall’Organo politico.

Per l’anno 2021, pur in una situazione complessa e articolata determinata dall’attuazione delle procedure di trasformazione, l’Ente intende garantire l’attuazione dei seguenti obiettivi:

* “*Garantire l’attuazione delle misure di* *Prevenzione della corruzione e della illegalità*”
* “*Garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, promuovere la partecipazione dei cittadini, favorire forme diffuse di controllo*”.

Gli stessi verranno declinati all’interno del Piano Performance dell’Ente per il corrente anno.

# La mappatura dei processi e la gestione del rischio

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale ai fini della gestione del rischio di corruzione, e precisamente: dell'identificazione, della valutazione e del trattamento del rischio corruttivo.

La mappatura deve, altresì, tener conto delle dimensioni organizzative dell’Ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili.

La gestione del rischio rappresenta un processo trasparente da migliorare continuamente, tenendo conto dei requisiti di sostenibilità e attuabilità degli interventi, e della assunzione di responsabilità che dovrà richiedere, da parte degli Organi di Indirizzo, dei Responsabili e dell’Autorità Locale Anticorruzione, l’analisi delle più opportune modalità di trattamento dei rischi.

La gestione del Rischio è ispirata al criterio della prudenza teso essenzialmente ad evitare una sottostima del rischio di corruzione; non consiste in un’attività di tipo ispettivo o con finalità repressive, e non implica valutazioni sulle qualità degli individui ma sulle eventuali disfunzioni a livello organizzativo.

L’ANAC, con propria deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019 contenente una serie di rilevanti novità e precisazioni che riguardano pressochè tutti gli aspetti e gli istituti più importanti della prevenzione della corruzione. In particolare, il nuovo P.N.A. è costituito da:

1. una PARTE GENERALE che rivede, consolida ed integra in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. Supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi Aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo;
2. l’ALLEGATO 1, che fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, integrato e aggiornato, tenendo conto delle precedenti esperienze di attuazione dei PNA e ispirato ai principali standard internazionali di risk management. Esso diviene l’unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo;
3. l’ALLEGATO 2, che fornisce indicazioni metodologiche e applicative in ordine all’istituto della rotazione “ordinaria”;
4. l’ALLEGATO 3, che fornisce riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

# L'individuazione delle aree a rischio

Per “*Aree*” si intendono aggregati omogenei di procedimenti, procedure e attività amministrative; le “*Aree a rischio corruzione*” sono quegli aggregati che si valutano, in base alle informazioni disponibili, maggiormente esposti al rischio corruzione.

Le “*Aree a rischio corruzione*”, secondo la modifica apportata al PNA dalla determinazione ANAC n. 12 del 2015, si distinguono in “*Generali* e “*Specifiche*”, quelle che le singole amministrazioni individuano, in base alla tipologia dell'ente di appartenenza, del contesto, esterno e interno, in cui si trovano ad operare e dei conseguenti rischi correlati.

# Le aree di rischio “generali”

In via preliminare sono state individuate quelle categorie di attività amministrative che, per le loro caratteristiche, devono essere necessariamente presidiate.

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 ha derivato, da tale disposizione, quattro Aree a rischio corruzione.

# *Acquisizione e progressione del personale*

# *Affidamento di lavori, servizi e forniture*

# *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

# *Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*

Tali Aree di rischio corruzione devono essere obbligatoriamente prese in considerazione e analizzate da parte di ciascuna Amministrazione e rappresentano il contenuto minimale di ogni PTPC, salvo eventualmente adattarle alla singola realtà organizzativa.

Con la determinazione n. 12 del 2015, in sede di modifica del PNA, l’ANAC ha stabilito che, a parte le Aree sopra citate, comunque “*vi sono attività svolte in gran parte delle amministrazioni ed enti, a prescindere dalla tipologia e dal comparto, che ... sono riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi*”.

L’aggiornamento 2015 al PNA ha individuato le sottoelencate ulteriori Aree di rischio:

# *Gestione delle Entrate*

# *Gestione delle spese*

# *Gestione del patrimonio*

# *Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni*

# *Incarichi e nomine*

# *Affari legali e contenzioso*

 Il PNA 2016 suggerisce l’analisi dei processi concernenti l’area **“**Governo del territorio**”,** con ciò intendendo quelli che regolano la tutela, l’uso e la trasformazione del territorio.

# 7.3 La mappatura dei processi

E’ opportuno anzitutto ricordare che il concetto di *processo* è diverso da quello di *procedimento amministrativo*.

I concetti di procedimento e di processo **non sono** tra loro incompatibili. La rilevazione dei procedimenti amministrativi è un buon punto di partenza per l’identificazione dei processi.

|  |  |
| --- | --- |
| Processo | E’ l’insieme delle risorse strumentali e dei comportamenti che consentono di attuare un procedimento. |
| Procedimento | E’ una sequenza di atti (documenti) tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè all’emanazione di un provvedimento finale. |

# Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

Per ogni Settore dell’Ente, sono ritenute “aree di rischio” le singole attività, i processi ed i procedimenti riconducibili alle seguenti aree:

|  |  |
| --- | --- |
| Area 1 - Acquisizione e progressione di personale |  |
| Procedure di reclutamento del personale tramite selezione |
| Autorizzazione allo svolgimento di attività da parte dei dipendenti |
| Assunzione tramite agenzie interinali |
| Area 2 - Contratti Pubblici | Affidamento di lavori, servizi e forniture con importo inferiore a 40.000 euro Affidamento di lavori, servizi o forniture con importo maggiore di 40.000 euro Determinazioni a contrarre |
| Individuazione oggetto dell'affidamento |
| Determinazione a contrattareScelta del contraenteAggiudicazione e stipula contrattoEsecuzione del contratto, controlli, rendicontazioneVarianti in corso d'opera e subappaltiProroga e rinnovo dei contratti |
| Area 3 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, privi di effetto economico diretto | Autorizzazioni allo scarico di tipo non residenziale |
| Procedimenti unici SUAPE (assistenza agli enti aderenti) |
|  |
| AREA 4 - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica, con effetto economico diretto | Attribuzione ed erogazione di sovvenzioni e contributi ad enti pubblici e privati (ristoro ambientale) |
| Risarcimento del dannoPignoramento v/terzi; Procedure fallimentari; Eredità giacenti |
| Area 5 - Gestione della spesa, delle entrate e del patrimonio | Liquidazioni |
| Forniture economali |
| Emissione mandati di pagamento |
| Area 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Controlli e verifiche sugli impianti di proprietà dell’Ente |
| Controlli e verifiche sulle condotte fognarie |
| Area 7- Incarichi e nomine | Conferimento di incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca |
| Area 8 - Affari legali e contenzioso |  |
| Gestione sinistri in capo all'Ente |
| Area 9 - altri processi a rischio | Interventi manutentivi d'emergenza |
|  |  |

La mappatura dei processi, predisposta per il corrente anno nelle modalità previste dal nuovo PNA 2019, è in fase di implementazione e sarà integrata in corso d’anno. Si rimanda all’**Allegato A)** al presente PTPCT per il dettaglio delle informazioni contenute nella stessa.

1. **Metodologia utilizzata per la valutazione e gestione del rischio**

Con il PNA 2019, l'ANAC ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

La sua adozione, avvenuta a novembre 2019, ha anche modificato la metodologia di misurazione da un approccio quantitativo a uno qualitativo e introdotto la motivazione della valutazione. Ciò ha portato alla necessità di adeguare la metodologia, introducendo criteri misurabili.

Nel corso dell’anno saranno effettuate ulteriori analisi e ricognizioni per rendere la matrice di valutazione del rischio più aderente al PNA 2019.

Il rischio corruttivo è stato valutato su ogni singolo processo o fase di esso, in base alla incidenza degli specifici criteri di valutazione utilizzati e riportati all’**Allegato B)** del presente PTPCT.

1. **La gestione del monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano**

Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel presente aggiornamento al PTPCT viene effettuata sulla base di un metodo che prevede un controllo complessivo sullo stato di attuazione di tutte le misure previste nel Piano, attraverso l’utilizzo di due strumenti di monitoraggio distinti. Il primo strumento è un questionario strutturato volto a verificare l’attuazione di tutte le misure unitarie e le misure settoriali la cui attuazione non è direttamente verificabile negli atti prodotti. Il secondo strumento è definito dal controllo sugli atti per la verifica dell’attuazione delle misure settoriali direttamente verificabili negli atti prodotti.

I due strumenti combinati permettono di ottenere informazioni rispetto al livello complessivo di attuazione del Piano, forniscono elementi per produrre un confronto sullo stato di attuazione delle misure tra le diverse aree funzionali, danno la possibilità di individuare le criticità del Piano.

I Responsabili di procedimento provvedono, una volta all’anno, alla compilazione del questionario strutturato somministrato dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, fornendo tutte le informazioni relative alle misure unitarie e settoriali verificabili attraverso una diretta rendicontazione degli stessi Responsabili.

Nel corso dell’annualità 2021 è prevista la seguente calendarizzazione:

n° 1 monitoraggio annuale, entro il 30 novembre 2021 mediante questionario strutturato;

n° 1 monitoraggio annuale, entro il 31 dicembre 2021 mediante il controllo sugli atti estratti ai fini del controllo successivo effettuato ai sensi dell’art. 3 del DL 174/2012.

Il RPCT predispone uno specifico report/verbale per il monitoraggio effettuato.

# Le misure generali - trasversali

* 1. **L'attuazione del Programma per la Trasparenza e l’Integrità**

La trasparenza costituisce uno strumento essenziale per la prevenzione della corruzione e per il perseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione.

La legge n. 190/2012 ha stabilito che la trasparenza dell’attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale “*accessibilità totale*” delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle Pubbliche Amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

Le misure per l’attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nella seconda sezione del presente Piano, in cui sono individuati obiettivi, responsabili, tempistica e modalità di verifica dello stato di attuazione del programma.

Nel 2020 la misura è stata attuata.

Attuazione della misura anno 2021:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sull'attuazione della trasparenza | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# Il Codice di comportamento

In attuazione della delega conferitagli con la legge n. 190/2012 “*al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell’interesse pubblico*” il Governo ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di Comportamento costituisce un’efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l’operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative di recente introduzione e delle indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Consorzio ha provveduto ad approvare il Codice di Comportamento, con deliberazione del CdA n. 1 in data 8/01/2014. In particolare, il vigente “*Codice di comportamento dei dipendenti del Consorzio CISA*”, ancorché non allegato al presente Piano, ne costituisce elemento essenziale e lo integra.

La violazione degli obblighi di comportamento contenuti nel Codice, ivi compresi quelli relati- vi all’attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare a carico di dipendenti e dirigenti. L’Ufficio competente ad emanare pareri sull’applicazione del codice di comportamento è quello cui sono assegnate le funzioni in materia di procedimenti disciplinari, ai sensi dell’articolo 55-bis, comma 4, del d.lgs. 165/2001.

Nel 2020 la misura è stata attuata.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sull'attuazione e rispetto del Codice | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# Il monitoraggio dei comportamenti in caso di conflitto di interessi

L’articolo 1, comma 9, lett. e), della legge n. 190/2012, prevede l’obbligo di monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Ente.

L’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, inserito dall'[articolo 1, comma 41, della](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000776418ART13) [legge n. 190/2012, prevede](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000776418ART13) che “*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.*”.

Per conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve intendersi la situazione di tensione tra l'interesse privato del pubblico dipendente e i doveri d'ufficio, nella quale il pubblico dipendente appare portatore di interessi afferenti alla sfera privata, che potrebbero indebitamente influenzare l’adempimento dei suoi doveri.

Il dipendente, oltre all'obbligo di astensione, la cui violazione può comportare l'illegittimità del provvedimento, ha il dovere di segnalare al dirigente l'esistenza di eventuali situazioni di conflitto, anche potenziale. Il dirigente valuta la situazione e decide se sussistano le condizioni per la partecipazione al procedimento da parte del dipendente. Nel caso in cui la situazione di conflitto sussista in capo al dirigente, la valutazione è demandata al Presidente del Consorzio.

Nel 2020 NON sono pervenute comunicazioni di potenziale conflitto di interessi.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sulla sussistenza di fattispecie di conflitto di interessi e sull'adozione delle misure per la loro di gestione. | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# Gli Incarichi d’ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d’ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

La concentrazione di incarichi conferiti dall’Ente e, dunque, di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l’attività svolta possa essere finalizzata per scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull’attività amministrativa dell’Ente.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione deve darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione, nè situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichi l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nell’anno 2020 non sono stati conferiti incarichi esterni.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sull'attuazione della disciplina | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione semestrale annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# L'inconferibilità, incompatibilità di incarichi dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l’imparzialità dell’agire amministrativo.

Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del decreto legislativo n. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice.

Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l’inconferibilità non può essere sanata. Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l’assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato all’incarico incompatibile.

I provvedimenti di conferimento degli incarichi danno conto della avvenuta verifica sulla sussistenza o meno di cause di inconferibilità o di incompatibilità, anche mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

La dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità è pubblicata nella sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito web istituzionale.

Le situazioni di incompatibilità eventualmente emerse nel corso del rapporto sono segnalate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che procederà a contestarle all’incaricato e all’autorità che ha conferito l’incarico.

Non si è verificata tale fattispecie nel corso del 2020.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sull'attuazione della disciplina, con focus sulle eventuali segnalazioni ricevute e conseguenti azioni, sull'avvenuta pubblicazione delle dichiarazioni, sulle verifiche del 100% delle stesse | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# L'Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

I dipendenti che, per il ruolo e la posizione ricoperti nell'Ente, hanno avuto il potere di incidere in maniera determinante su decisioni riguardanti determinate attività o procedimenti non possono prestare attività lavorativa, a qualsiasi titolo, a favore dei soggetti destinatari delle attività o procedimenti sopra descritti per un triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Scopo della misura è quello di evitare che il dipendente pubblico possa abusare della posizione acquisita in seno alla Pubblica Amministrazione per ottenere condizioni di lavoro o incarichi vantaggiosi da parte di soggetti con i quali sia entrato in contatto in ragione dell’ufficio pubblico (divieto del c.d. *pantouflage*).

Del divieto si da conto negli atti di organizzazione, mediante specifiche clausole, già elaborate, da inserire nei contratti individuali di lavoro nonché nei bandi e nei contratti di appalto di lavori, forniture e servizi. In particolare:

* nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a qualunque titolo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione, presso soggetti privati destinatari dell’attività svolta dal pubblico dipendente con poteri decisionali;
* nei contratti di assunzione già sottoscritti la clausola si intende inserita di diritto ex art. 1339 c.c.;
* nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, parimenti, è inserita la clausola di cui sopra;
* gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto non possono contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni e gli ex dipendenti che hanno svolto l’incarico hanno l’obbligo di restituire eventuali compensi percepiti in ragione dell’affidamento illegittimo.

Non si è verificata tale fattispecie nel corso del 2020.

Attuazione della misura anno 2021:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sull'attuazione della disciplina, con focus sulle segnalazioni ricevute e conseguenti azioni, sull'avvenuta pubblicazione delle dichiarazioni, sulle verifiche del 100% delle stesse | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# La formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all’interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali

Tali soggetti:

* non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi;
* non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all’acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
* non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell’illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento l’Ente si astiene dal conferire l’incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell’incaricato.

Non si è verificata tale fattispecie nel corso del 2020.

Attuazione della misura anno 2021:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio sull'attuazione della disciplina | Intero esercizio | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# La tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing)

L' art. 54- bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, prevede che il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che le amministrazioni pubbliche, fra le misure obbligatorie per la prevenzione della corruzione, adottino i necessari accorgimenti per tutelare il dipendente che segnali illeciti e I'ANAC con la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 ha adottato le "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti".

Il Consorzio CISA ha inserito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza la misura obbligatoria della tutela del dipendente che segnala illeciti che si attua, concretamente, su tre piani:

# tutela dell'anonimato:

le segnalazioni sono inoltrate al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale, nelle attività di competenza, garantisce la riservatezza e non divulga, direttamente o indirettamente, l'identità del denunciante in ogni contesto successivo alla segnalazione, salvo specifici obblighi di legge. Al fine di dare concretezza alla tutela dell'anonimato sarà attivato un canale differenziato e riservato per la ricezione delle segnalazioni attraverso la messa a disposizione di una casella di posta elettronica certificata con accesso riservato in lettura, la cui gestione, anche nel caso di eventuali problematiche tecniche, è affidata ad un ristrettissimo nucleo di persone. In ogni caso, tutti coloro che dovessero venire a conoscenza della segnalazione sono tenuti alla riservatezza, a pena di sanzione disciplinare e salve le eventuali responsabilità civili e penali. L'identità del segnalante, nell'eventuale procedimento disciplinare, potrà essere rivelata all'Ufficio Procedimenti Disciplinari e all'incolpato esclusivamente nei seguenti casi

* su consenso del segnalante;
* quando la contestazione sia fondata sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità si riveli assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato (questa circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento).

In alternativa, e con garanzia della necessaria tutela del pubblico dipendente, le segnalazioni potranno, altresì, essere inoltrate all'Autorità Nazionale Anticorruzione all'indirizzo w*histleblowing@anticorruzione.it*

# divieto di discriminazione:

il dipendente non può essere penalizzato per aver effettuato una segnalazione di illecito. Conseguentemente, qualsiasi provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del dipendente successivamente alla segnalazione di illecito è comunicato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale, in presenza di paventati comportamenti discriminatori, valuterà se segnalare il caso al responsabile competente e/o all'Ufficio Procedimenti Disciplinari ovvero, nei casi più gravi ed accertati, al Sindaco, anche per valutare una eventuale azione di risarcimento per danno all'immagine dell'Ente.

# sottrazione della denuncia al diritto di accesso:

la denuncia è sottratta al diritto di accesso e non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all' art . 24, comma 1, lett . a), della legge n. 241/ 1990.

Modalità di segnalazione

1. Il dipendente che intende effettuare la segnalazione deve utilizzare il modulo allegato al presente Piano – **Allegato D) modello segnalazione**, e inviarlo presso la sede del Consorzio – Corso Repubblica, 12 – 09039 Serramanna (Prov. Del Sud Sardegna) all'attenzione esclusiva del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Alla segnalazione potranno essere allegati i documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche da parte dell'Amministrazione in merito alle vicende segnalate.

Non si è verificata tale fattispecie nel corso del 2020.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Monitoraggio della misura | Costante | RPCT  | Report RPCT |

# La rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Tra i criteri organizzativi previsti nel PNA 2013-2016 particolare attenzione merita la rotazione del personale. Nel PNA 2016, per le resistenze e le difficoltà attuative nella sua applicazione, trova una più compiuta disciplina.

Nel PNA 2016 la rotazione del personale, da un lato, viene considerata una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. In altri termini, la rotazione dei dipendenti negli incarichi affidati, ha quale obiettivo principale quello di ridurre il rischio che lo stesso dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti ed instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

Da un altro lato, sempre secondo il PNA 2016, la rotazione può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

La rotazione, comunque, deve essere considerata in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, al fine di evitare che una continua rotazione o riorganizzazione delle strutture possa creare inefficienze o malfunzionamenti nella regolare attività dei servizi forniti agli utenti.

Il PNA 2016 distingue due tipi di rotazione: ordinaria e straordinaria.

Considerata la dimensione organizzativa dell’Ente e la presenza di un unico dirigente per tutti i servizi la rotazione ordinaria non è possibile.

*La rotazione straordinaria*

La rotazione straordinaria viene disposta obbligatoriamente nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. Sorge l’obbligo per l’amministrazione di assegnare il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale, ad altro servizio. La misura si applica sia al personale dirigenziale che a quello dei livelli. Però, mentre per il personale non dirigenziale la rotazione si traduce in un’assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, nel caso di personale dirigenziale la rotazione comporta la revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, l’assegnazione di altro incarico dirigenziale.

I reati che comportano la rotazione obbligatoria sono quelli richiamati dal decreto legislativo n. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I “Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione” nonché quelli indicati nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, oltre ai citati reati, ricomprende un numero molto rilevante di gravi delitti, tra cui l’associazione mafiosa, quella finalizzata al traffico di stupefacenti o di armi, i reati associativi finalizzati al compimento di delitti anche tentati contro la fede pubblica e contro la libertà individuale.

# La formazione del personale

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l’ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell’agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata “*stabilizzazione*” degli istituti giuridici da applicare, l’organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un’esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche “*malfunzionamenti*” e “*illegittimità*” inconsapevoli nell’operare.

Tenuto conto dell’esiguo numero di dipendenti in forza presso l’Ente, il Piano di formazione anticorruzione prevede un unico livello che coinvolge la totalità dei dipendenti, con interventi formativi su: Codice di Comportamento; trasparenza; corretta stesura degli atti amministrativi; procedure relative all’affidamento di lavori, forniture e servizi; incarichi; contratti; Piano di Prevenzione della Corruzione.

Dell’attività di formazione e dei risultati conseguiti viene dato conto, oltre che sinteticamente nel presente atto, nel questionario strutturato e nella relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione sulla attuazione del PTPC.

Nell’anno 2020 la misura non è stata applicata in quanto l’Ente ha attraversato una delicata fase di trasformazione e contestuale riorganizzazione, che hanno determinato l’ulteriore riduzione del personale in servizio.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Erogazione formazione | 31 dicembre di ogni anno di riferimento | RPCT | Attuazione delle iniziative formative secondo le previsioni del Piano |
| Monitoraggio su attuazione ed efficacia della misura, con riferimento alla formazione erogata nell'anno precedente |  | Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |

# Il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali

I procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente sono raccolti in un elenco, di facile consultazione, nel quale sono riportati per ciascuna tipologia di procedimento, i dati e le informazioni di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 33/2013 (unità organizzativa, responsabile, termini per la conclusione, strumenti di tutela amministrativa e/o giurisdizionale, nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo e modalità per attivare tale potere, etc).

Ciascun Servizio provvede periodicamente alla ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza, con particolare riferimento a quelli a istanza di parte, proponendo l’eventuale aggiornamento o integrazione dell’elenco con i dati mancanti, anche in adeguamento a sopravvenute disposizioni normative che regolano i procedimenti stessi.

L’elenco è utile non solo al fine degli adempimenti in tema di trasparenza, ma anche quale base per l’analisi ai fini della valutazione e gestione del rischio.

I Servizi verificano lo stato dei procedimenti ed elaborano un report/relazione indicante, con particolare evidenza per le attività a rischio:

* il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione, anche in termini percentuali rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento;
* i tempi medi di conclusione dei procedimenti;
* i procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico di trattazione, con le relative motivazioni
* eventuali segnalazioni riguardanti il mancato rispetto dei tempi del procedimento;
* eventuali richieste di risarcimento danno o indennizzo a causa del ritardo;
* eventuali patologie riscontrate riguardo al mancato rispetto dei tempi procedimentali.

Attuazione della misura anno 2021

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasi | Termini attuazione | Ufficio/Responsabile | Indicatori di Monitoraggio |
| Analisi emonitoraggio dei procedimenti  | Intero esercizio |  Direttore, Responsabili di procedimento | Compilazione quadro dedicato questionario strutturato (somministrazione annuale entro il 30/11/2021) |
| Stimolo e verifica dell'attività di monitoraggio | Intero esercizio | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Invito alla compilazione del questionario, 20 giorni prima della relativa scadenza. Verifica sul rispetto del termine, con eventuale diffida ad adempiere, entro 20 giorni dalla decorrenza del termine |

# Le azioni di sensibilizzazione e il rapporto con la società civile

Secondo il PNA, le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l’attivazione di uno stabile confronto

Nell’ambito della strategia di prevenzione e contrasto della corruzione è particolarmente importante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza.

A tal fine una prima azione consiste nel diffondere i contenuti del presente Piano mediante pubblicazione nel sito web istituzionale per la consultazione on line da parte di soggetti portatori di interessi, sia singoli individui che organismi collettivi, ed eventuali loro osservazioni.

# Azioni

* + 1. Pubblicazione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti annuali nel sito istituzionale;
		2. Idonea pubblicizzazione, se del caso anche attraverso comunicati stampa, del suddetto documento e di ogni iniziativa in tema di prevenzione della corruzione ritenuta di interesse per la collettività.

# Il Responsabile Anagrafe unica Stazioni Appaltanti

Ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile (RASA) dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa, pena la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili (ex art. 33.ter, comma 1, del d.l. 179/2012, inserito dalla legge di conversione n. 221/2012, che ha previsto l’istituzione dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ex AVCP), nell’ambito della Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), di cui all’art. 62-bis del d.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”).

L'individuazione del RASA nel PTPCT è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Presso il Consorzio CISA, il Direttore del Consorzio, Ing. Mauro Musio, Dirigente unico per tutti i servizi, svolge le funzioni del RASA (Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti).

# Il controllo sulla regolarità degli atti amministrativi

In stretta connessione con il Piano di Prevenzione della Corruzione, il sistema dei controlli interni, in particolare il controllo successivo di regolarità amministrativa, riveste un ruolo rilevante sotto il profilo delle azioni di contrasto ai fenomeni corruttivi, con le quali si integra, fornendo un utile contributo nella fase dinamica di identificazione dei rischi e di verifica della efficacia delle misure di contrasto.

Un rapporto di complementarietà lega la funzione di presidio della legittimità dell’azione amministrativa a quella di prevenzione del fenomeno della corruzione ed in generale dell’illegalità, poiché il rispetto delle regole e il perseguimento di un elevato livello di legalità dell’azione amministrativa costituiscono in sé strumenti di prevenzione in quanto contrastano la formazione di un humus favorevole all’attecchimento e allo sviluppo di fatti corruttivi o comunque illeciti.

**Misura:**

Sulla base del regolamento, il Direttore/RPCT procederà all'attività di verifica e controllo con rendicontazione e con le modalità previste.

# I Protocolli di Legalità – Patti di integrità

Al fine del rafforzamento e promozione dell'integrità nell'agire pubblico e nella società civile, da tempo, gli Enti pubblici e le Istituzioni sono chiamati a intervenire in maniera sempre più incisiva, particolarmente in alcuni settori singolarmente esposti alla penetrazione del fenomeno corruttivo come, ad esempio, quello delle pubbliche commesse, il tutto attraverso l'adozione di misure *ad hoc*, tra le quali si inseriscono anche i Protocolli di Legalità.

Nello specifico, essi costituiscono strumenti che l'Ente adotta al fine di disciplinare i propri comportamenti e quelli degli operatori economici e del personale, sia interno che esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n.163/2006. I Protocolli, infatti, stabiliscono sostanzialmente l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa o vantaggio o beneficio, sia in forma diretta che indiretta, oltre alla reciproca e formale obbligazione delle parti di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ciò che sinteticamente si declina in maniera varia nel generale divieto di compiere atti limitativi o distorsivi della concorrenza.

Il Consorzio CISA, condividendo lo spirito etico sotteso allo strumento e nella convinzione che esso possa contribuire a rafforzare la cultura della buona amministrazione ed il senso dei giusti comportamenti e procedure, ha adottato il Patto di integrità con Delibera del CdA n° 66 del 17.12.20219. La partecipazione alle procedure di gara e l’iscrizione in eventuali altri elenchi e/o albi detenuti dall'Ente viene subordinata all’accettazione vincolante del patto di integrità che, peraltro, deve trovare necessaria applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto.

# Sezione seconda: “Trasparenza”

1. **Premessa**

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 rubricato “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni delle pubbliche amministrazioni”, è stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 120, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in base alla delega contenuta nella L. 190/2012 e ha operato il “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”.

Il decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il concetto di trasparenza come accessibilità totale alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Nel corso del 2016 è stato approvato il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*.” In attuazione di una delle deleghe conferite dal Parlamento al Governo mediante legge 7 agosto 2015, n. 124.

Con la novella del decreto legislativo 97/2016, viene modificato il comma 1 dell’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, nel senso che la trasparenza viene intesa come accessibilità totale, non più condizionata e limitata alle sole “*informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni*”, bensì ai “*dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni*”.

La formulazione originaria dell’articolo 1, comma 1, rendeva la trasparenza funzionale prevalentemente a rendere nota l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni, come sono composte, quanto spendono, come realizzano la propria attività amministrativa. Per questa ragione, l’accesso civico, nella sua concezione originaria, è stato pensato solo come strumento per garantire la completa e puntuale informazione su questi elementi da rendere attraverso il portale istituzionale, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

La nuova formulazione, invece, è aderente al criterio di delega, contenuto nell’articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 124/2015 che dispone “*fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall’ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”.

Conseguentemente, quindi, si amplia il diritto di accesso: non solo alle informazioni concernenti le modalità con le quali le amministrazioni si organizzano e rendono la loro attività, ma a tutti i dati anche semplicemente detenuti dalle pubbliche amministrazioni, oltre che ai documenti.

Il fine enunciato dal legislatore è quello di “*favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”,* nella convinzione che, se le decisioni vengono assunte pubblicamente, mediante l’ampliamento della partecipazione democratica e la conoscenza immediata e diretta delle decisioni adottate, ciò dovrebbe disincentivare l’adozione di provvedimenti dannosi, o comunque apertamente vantaggiosi solo per cerchie precise a svantaggio di altri

La trasparenza, quindi, vista non come risultato dell’azione amministrativa, ma come il modo col quale detta azione deve esplicarsi.

In attuazione con quanto previsto dall’Anac con il PNA 2016, il Piano triennale per la trasparenza e per l’integrità diventa parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita sezione (PTPCT).

La presente sezione individua le azioni e le attività volte a garantire un adeguato livello di trasparenza in attuazione del decreto legislativo 33/2013, come novellato dal decreto legislativo 97/2016, del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con delibera Anac 831/2016, ed in osservanza delle:

* “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”, approvate con deliberazione dall'Anac con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016;
* “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013”, approvate dall'Anac con deliberazione n. 1309 del 28 dicembre 2016;
* “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 <*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*> come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016”.

# Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679)

A seguito dell’applicazione, dal 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla “*protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*” e all’entrata in vigore, dal 19 settembre 2018, del D.Lgs. n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è comunque rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione. L’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Lo stesso D.lgs. 33/2013, all’art. 7 bis, co. 4, dispone che «*nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*».

Gli artt. 37-39 del Regolamento (UE) 2016/679 introducono la figura del Responsabile della protezione dei dati - RPD, il quale deve essere individuato da ciascuna amministrazione e che svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l’amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).

Il RPD costituisce pertanto una figura di riferimento anche per il RPCT per le questioni di carattere generale riguardanti la protezione dei dati personali.

# Mappa obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

L’Allegato numero 1 della deliberazione ANAC 28 dicembre 2016 numero 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al decreto legislativo 33/2013, ha innovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni adeguandola alle novità introdotte dal decreto legislativo 97/2016.

Il legislatore ha organizzato in *sotto-sezioni di primo e di secondo livello* le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «*Amministrazione trasparente*» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 1310/2016.

#  3.1 Pubblicazione dei dati

Il Consorzio CISA pubblica nella sezione denominata “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti sui cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 e D.Lgs. 97/2016.

Sul sito sono presenti anche informazioni non obbligatorie, ma ritenute utili per il cittadino.

La pubblicazione online avviene in modo automatico, se i dati provengono da database o applicativi ad hoc. In caso di inserimento manuale del materiale sul sito, la pubblicazione on line deve essere compiuta dai competenti uffici nelle sezioni di loro competenza.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione devono essere prodotti e inseriti in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

# Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

# L’Allegato C) “Mappa trasparenza 2021” al presente PTPCT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato al d.lgs. n. 97/2016.

# Trasparenza e diritto di accesso

L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013, comma 1, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016, prevede che “L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”, mentre il comma 2, dello stesso articolo 5, così come modificato dal più recente D. Lgs. 97/2016, dispone che “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

L’Anac, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, ha approvato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013” e ha individuato tre tipologie di accesso:

* “accesso documentale”: l’accesso disciplinato dalla legge 241/1990;
* “accesso civico semplice”: l’accesso di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. 33/2013 relativo ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione;
* “accesso civico generalizzato”: l’accesso di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 relativo ai documenti, dati e informazioni detenute dalla Pa.

Il d.lgs. n. 33/2013ha avuto l’importante merito di fare accedere all’interno dell’ordinamento giuridico italiano la nozione di accesso civico affiancandola a quella già presente di accesso documentale prevista ai sensi degli artt. 22 e ss della Legge n. 241/1990.

Accesso civico semplice 🡪 risulta disciplinato al comma 1 dell’art. 5 D. lgs. 33/2013 sopra richiamato,da cui risulta rilevabile che “chiunque” abbia il diritto di richiedere alle Pubbliche Amministrazioni la pubblicazione di quei documenti, quelle informazioni o quei dati per i quali sussiste lo specifico obbligo di pubblicazione da parte delle stesse, nell’eventualità in cui esse non vi abbiano già spontaneamente provveduto.La volontà della leggeè, pertanto, quella di far corrispondere al dovere di pubblicazione gravante in capo alle Pubbliche amministrazioni il diritto dei privati di accedere ai documenti, ai dati e alle informazioni interessati all’inadempienza. Una peculiarità dell’accesso civico *semplice* si ravvisa nel fatto che in capo al richiedente non vi sia alcun onere di motivare l’istanza di accesso e questa circostanza trova la sua *ratio* nel fatto che oggetto della richiesta di ostensione siano proprio quei documenti che devono essere pubblicati,*ex lege***,** dalle Pubbliche amministrazioni all’internodell’appositasezione "*Amministrazione trasparente"* presente sui siti istituzionali di ciascuna di esse. Trattasi, dunque, dell’accesso a quegli atti e a quei documenti di per sé pubblici ed in quanto tali conoscibili e fruibili gratuitamenteda parte di “ogni cittadino”.

E’ disponibile, in allegato al presente PTPCT (**Allegato E**) e nella sotto sezione di “Amministrazione Trasparente” dedicata, dell’apposito modulo di richiesta.

Accesso civico generalizzato 🡪 risulta disciplinato dal comma 2 dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 ed ha avuto come suo precipuo scopo, da un lato, il voler promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e, dall’altro, il voler favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. Proprio a tal fine legislatore ha ritenuto opportuno affiancare all’accesso civico “semplice” un’altra tipologia di accesso civico, l’accesso civico “generalizzato”, che si estrinseca nella possibilità che “chiunque”, senza alcun onere motivazionale, abbia il diritto di accedere ai dati ed ai documenti detenuti dalla P.A., che siano, tuttavia, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013. Trattasi, dunque, di dati e documenti in relazione ai quali pur non sussistendo alcun obbligo di pubblicazione in capo alla Pubblica Amministrazione, quest’ultima è comunque tenuta a fornirli al richiedente, ove ne venga fatta apposita istanza, sempre che ciò avvenga nel rispetto dei limiti espressamente sanciti dal Decreto.

## Limiti all’accesso civico generalizzato 🡪 in via generale l’accesso civico può essere rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare o un particolare interesse pubblico, si pensi alla sicurezza pubblica; alla sicurezza nazionale; alla difesa e alle questioni militari; alle relazioni internazionali.

L’accesso civico può essere, altresì, rifiutato dalla P.A. nel caso in cui il diniego sia necessario al fine di tutelare un particolare interesse privato, si pensi alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia o alla libertà e la segretezza della corrispondenza.

E’ disponibile, in allegato al presente PTPCT (**Allegato F**) e nella sotto sezione di “Amministrazione Trasparente” dedicata, dell’apposito modulo di richiesta.

# Il titolare del potere sostitutivo

Come noto, “*l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia* ” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al *titolare del potere sostitutivo* affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il *titolare del potere sostitutivo* entro il 30 gennaio di ogni anno ha l’onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Nel caso di omessa nomina del *titolare dal potere sostitutivo* tale potere si considera “*attribuito al dirigente generale*” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “*funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione*”.

# La trasparenza e le gare d’appalto

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*” (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d’appalto.

L’articolo 22, rubricato *Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico*, del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori.

Mentre l’articolo 29, recante “Principi in materia di trasparenza”, dispone:

“*Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al* [*decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&amp;NOTXT=1&amp;KEY=01LX0000783063ART0)*. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico- finanziari e tecnico-professionali. E’ inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione*”.

Invariato il comma 32 dell’articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d’appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

1. la struttura proponente;
2. l'oggetto del bando;
3. l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
4. l'aggiudicatario;
5. l'importo di aggiudicazione;
6. i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
7. l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’ANAC.